

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 517 del 29 LUG. 2021

DIREZIONE: U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: liquidazione ferie non godute dipendente matricola 62355

L'ESTENSORE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. TRATTAMENTO ECONOMICO
Dott. Giuseppe Mauro

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 29 LUG. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 29 LUG. 2021, il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 2.8.2019, adotta il presente provvedimento:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Visto la L.R.n. 5/2009;

Visto l' Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03.03.2020;

Visto il comma 8 art.5 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 che statuisce: " le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 del 08/10/2012, ha chiarito che "...nel divieto posto dal comma 8 art.5 del sopra citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità";

Visto l'art.33 del vigente C.C.N.L. dirigenza area sanità che disciplina l'istituto delle ferie e la correlata dichiarazione congiunta n.2 la quale dispone che: "...in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 (MEF – Dip. Ragioneria Generale Stato prot.77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 09/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 06/08/2012 e prot. 40033 del 08/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente";

Vista la nota acquisita al protocollo generale n. E-0025715 del 28/07/2021 con la quale il Dr. Cavalieri Salvatore, dirigente medico, matricola n. 62355, dipendente di questa azienda a tempo indeterminato dal 10/01/1994 al 31/07/2021, chiede il pagamento dei giorni di ferie maturate e non godute a causa dell'infortunio sul lavoro dal 23/11/2020 al 05/02/2021 e dello stato di malattia dal 29/06/2021 al 25/07/2021, che hanno causato il collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie;

Ritenuto dover corrispondere al Dr. Cavalieri Salvatore l'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura di € 4.514,40 lorde corrispondenti a n.19 giorni di ferie, così determinata:

€ 3.481,60 trattamento economico iniziale
€ 127,41 retribuzione individuale di anzianità
€ 652,03 indennità di specificità medica
€ 423,08 retribuzione di posizione fissa
€ 115,38 retribuzione di posizione variabile aziendale
€ 1.353,78 indennità di esclusività rapporto di lavoro
€ 24,37 indennità di vacanza contrattuale
€ 6.177,65 retribuzione mensile

€ 237,60 retribuzione giornaliera (€ 6.177,65 : 26)
€ 4.514,40 indennità sostitutiva ferie non godute (€ 237,60 x 19 gg ferie non fruita)

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. corrispondere al Dr. Cavalieri Salvatore, dirigente medico, matricola n. 62355, dipendente di questa azienda a tempo indeterminato dal 10/01/1994 al 31/07/2021, l'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura di € 4.514,40 lorde corrispondenti a n.19 giorni di ferie non fruita.
2. imputare il costo complessivo di € 6.102,56 comprensivo di oneri sociali c/ente e IRAP ai seguenti conti di bilancio:
€ 4.514,40 nel conto 505010109 dirigente medico tempo determinato altri costi
€ 1.204,44 nel conto 505010105 dirigente medico tempo determinato oneri sociali
€ 383,72 nel conto 901010101 IRAP personale dipendente